

XLI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 1^o FEBBRAIO 1883

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TAJANI.

SOMMARIO. È data lettura di due proposte di legge dei deputati Cavalletto e Cavallotti. = *Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge relativi agli stati di prima previsione per il 1883: del Ministero del tesoro; del Ministero di agricoltura e commercio; del Ministero delle finanze; e sopra il disegno di legge sulla proroga dei termini per l'affrancamento dei canoni, censi e altre prestazioni.* = Il presidente annunzia la presentazione di una proposta di legge del deputato Berio ed altri — *Annunzia altresì una domanda d'interrogazione del deputato Bonghi al ministro dell'interno sull'applicazione della legge sul giuramento.* = Il ministro di agricoltura e commercio dichiara che la comunicherà al suo collega presidente del Consiglio. = *Sulla elezione contestata del collegio di Corleone, 2^o di Palermo, parlano i deputati Morana, Basteris, Salaris, Indelli e Coppino — È proclamato vacante un seggio nel 2^o collegio di Palermo.* = Il deputato Cappelli presenta la relazione sullo stato di prima previsione per il 1883 del Ministero degli affari esteri. = *Sull'ordine del giorno parlano il deputato La Porta, presidente della Commissione generale del bilancio, il deputato Di San Donato ed il ministro delle finanze.* = *Proclamasi l'esito delle votazioni fatte in principio di seduta.*

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Melodia, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Domandano congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Righi di giorni 15; per motivi di salute, l'onorevole Luchini Odoardo per giorni 3.

(Sono accordati.)

Leggonsi due proposte di legge, una dell'onorevole Cavalletto e l'altra dell'onorevole Cavallotti.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura due proposte di legge d'iniziativa parlamen-

tare. La prima è dell'onorevole Cavalletto, e se ne dà lettura.

Melodia, segretario, legge:

“ *Articolo unico.* Il disposto dell'articolo 43, alinea 2, della legge 14 aprile 1864, n° 1731, è esteso agli impiegati temporanei della cessata amministrazione generale del censo per la Lombardia, agli impiegati della pure cessata direzione del censo per le provincie venete ed agli impiegati degli uffici, pur cessati, che succedettero alla detta amministrazione e direzione. ”

Presidente. L'altra proposta di legge è dell'onorevole Cavallotti. Se ne dà lettura.

Melodia, segretario, legge:

“ *Art. 1.* La campagna dell'Agro romano per la redenzione di Roma, capitanata da Giuseppe Garibaldi nel 1867, è dichiarata campagna nazionale e pareggiata per tutti gli effetti alle altre campagne di guerra per la unità e indipendenza d'Italia.

“ Art. 2. Coloro che certificheranno averne fatto parte avranno diritto a fregiarsi della medaglia commemorativa con fascetta recante la data del 1867. ”

Presidente. Onorevole Cavalletto, quando intende svolgere la sua proposta di legge?

Cavalletto. Sono agli ordini della Camera; e quindi anche oggi, se essa lo consente, tanto più che questo svolgimento non durerà che pochi minuti.

Magliani, ministro delle finanze. Anch'io sono agli ordini della Camera.

Presidente. Io credo che si potrebbe stabilire lo svolgimento di questa proposta di legge per lunedì, in principio di seduta.

Cavalletto. Sta bene.

Presidente. Allora resta così stabilito.

Quanto all'altra proposta di legge, presentata dall'onorevole Cavallotti, non essendo egli ora presente, si delibererà più tardi sul giorno in cui dovrà essere svolta.

Votazione a scrutinio segreto di tre bilanci e del disegno di legge sulla proroga dei termini per l'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge relativi agli stati di prima previsione pel 1883: del Ministero del tesoro; del Ministero di agricoltura e commercio; del Ministero delle finanze; e sopra il disegno di legge sulla proroga dei termini per l'affrancamento dei canoni, censi e altre prestazioni.*

Si procede alla chiama.

Solidati-Tiburzi, segretario, fa la chiama.

Si annunzia la presentazione di una proposta di legge del deputato Berio.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

E stata inviata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Berio ed altri; sarà mandata agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

Annunzio di una domanda d'interrogazione del deputato Bonghi al ministro dell'interno.

Presidente. È pervenuta al banco della Presidenza la seguente domanda d'interrogazione:

“ Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dell'interno sull'applicazione della legge sul giuramento.

“ Bonghi. ”

Non essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, prego l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio di voler comunicare all'onorevole presidente del Consiglio questa domanda d'interrogazione.

Berti, ministro di agricoltura, e commercio. Comunicherò all'onorevole mio collega, il presidente del Consiglio, la interrogazione dell'onorevole Bonghi.

Si stabilisce il giorno in cui debbasi svolgere una proposta di legge d'iniziativa del deputato Cavallotti.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Cavallotti, gli domando se acconsenta che lo svolgimento della sua proposta di legge sia stabilito per lunedì, in principio di seduta, come fu deciso per quello dell'onorevole Cavalletto.

Cavallotti. Sono agli ordini della Camera.

Presidente. Onorevole ministro?

Berti, ministro di agricoltura, e commercio. La proposta di legge dell'onorevole Cavallotti, riguardando il mio collega della guerra, mi farò un dovere di avvertirlo di questa deliberazione.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Verificazione di poteri.*

(Si dà lettura delle conclusioni della Giunta.)

Melodia, segretario, legge:

“ La Giunta per le elezioni conchiude perchè la Camera voglia annullare l'elezione contestata di Palermo 2^o, Corleone, nella persona del marchese Ferdinando Firmaturi.

“ Basteris, relatore. ”

Morana. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

Morana. Non vi sorprenda, onorevoli colleghi, se facendo parte della Giunta parlamentare per la convalidazione delle elezioni, io sorgo ora a combattere le proposte, e a richiamare la vostra attenzione sopra considerazioni gravissime, cui danno motivo le conclusioni prese della Giunta, nel seno della quale, a questo proposito, io mi sono costituito in minoranza.

Ho esitato a portare la questione dinanzi a voi, per non mostrare l'esistenza di uno screzio nei giudizi della Giunta, di cui mi onoro di far parte, tanto più ch'essa è pressochè al termine dei suoi lavori, e perchè, pel passato, le sue conclusioni non furono mai oppuguate da nessuno dei suoi membri.

Ma, a rompere la mia esitanza, sono stato incoraggiato dai membri autorevoli della stessa maggioranza, i quali hanno creduto davvero che una questione di principio, come quella di cui io parlerò, meriti la pena di essere presentata a voi, perchè esprimiate il vostro giudizio e risolviatelo il dubbio che è sorto nella Giunta medesima con una decisione solenne, formale, autorevolissima.

L'elezione del secondo collegio di Palermo nella persona dell'onorevole Firmaturi, e della quale si propone l'annullamento, apre l'adito a tre ordini di considerazioni, tutti di gravissima importanza; poichè si riferiscono a questioni di principi, di equità e di giustizia. Io vi sottoporro ad una ad una tali questioni, e invocherò sopra ognuna di esse il vostro giudizio in una forma unica e concreta, cioè, proponendovi di respingere per questa volta, le conclusioni della Giunta, e convalidare l'elezione dell'onorevole Firmaturi.

Onorevoli colleghi, è nato il dubbio nella Giunta se potevano essere ammessi ad esercitare il diritto di voto, per interposta persona, gli analfabeti iscritti nella lista dell'anno, pubblicata e passata in cosa giudicata.

E la Giunta, nella sua maggioranza, come vedete, è venuta nella sentenza che questo esercizio è limitato alla possibilità di scrivere da sè la scheda, affermando, quello che del resto sapete, che una delle condizioni essenziali, sostanziali per poter essere elettori, si è quella di saper leggere e scrivere. Così facendo, però, la Giunta veniva a mettersi in contraddizione diretta con le deliberazioni adottate costantemente e replicatamente in occasioni differenti da questa Camera, in considerazione che l'iscritto nelle liste definitive passate in cosa giu-

dicata avesse diritto di votare, facendosi scrivere la scheda da un elettore di sua confidenza, quando non sapesse leggere e scrivere.

Non invocherò, a conferma di ciò che vado dicendo, l'opinione dei commentatori della nuova legge, ma invocherò le decisioni stesse della Camera stessa, e dopo di averle sottoposte alla vostra attenzione, io mi farò a dimostrare, se potrà riusciremi, che i casi essendo identici sotto l'impero della nuova e dell'antica legge, o che non essendosi nella nuova legge inserito nessun divieto, a casi identici deve potersi applicare la giurisprudenza ammessa costantemente dalla Camera.

Le decisioni della Camera, in ordine a tale grave questione, sono molte. Io spigolerò quelle che più facilmente ho potuto raccogliere, e vi rammenterò come nel periodo della convalidazione delle elezioni del dicembre 1876, si fosse presentato questo caso in occasione dell'elezione dell'onorevole Mangilli nel collegio di Cento.

Riandando gli Atti parlamentari, io trovo che nella relazione dell'onorevole Giunta di quel tempo si dice: " che in ordine agli analfabeti, la Giunta e la Camera hanno sempre ritenuto non potersi questi privare del diritto di votare, quando trovansi iscritti nella lista degli elettori, contro la quale non è stata fatta opposizione. „ So bene che qui l'egregio e diligente relatore, rileverà che, in occasione di questa elezione, la Giunta forse non volle tener conto delle condizioni dell'analfabetismo, perchè i pochi voti d'allora non influivano sul risultato della votazione.

Ma io posso a mia volta rammentare un'altra decisione della Camera in un caso in cui il voto degli analfabeti ebbe ad influire. Trattavasi della elezione del collegio di Pordenone, a relazione dell'onorevole Maldini, discussa nella tornata del 26 marzo 1867. In quella circostanza la Giunta, nella sua relazione, disse che " riguardo a questo fatto degli analfabeti, egli è certo che nelle provincie venete non vi dovrebbero essere analfabeti nelle liste elettorali, poichè la legge elettorale venne da pochi mesi emanata in quelle provincie, e non si possono applicare alle medesime quelle riserve che in alcuni altri collegi, in ispecie delle antiche provincie, si possono riscontrare per gli elettori analfabeti. „

Questa volta siamo in piena tesi. Qui non analfabeti iscritti anteriormente, non analfabeti che potessero vantare diritti antecedenti, ma analfabeti iscritti in opposizione della legge, però trovati iscritti in una lista passata in giudicato. Ed in quella circostanza l'onorevole Maldini, in nome della Giunta, conchiudeva proponendo alla

Camera l'annullamento della elezione del collegio di Pordenone.

A differenza di ciò che era succeduto nel caso da me precedentemente rammentato, nel quale la Camera approvò le conclusioni della Giunta senza discutere, convalidando l'elezione, questa volta avvenne nella Camera una viva discussione, a cui presero parte onorevoli nostri colleghi presenti, ed altri che più non sono in questa Camera, ma certamente autorevolissimi. E quantunque la Giunta quella volta, come in questa, conchiudesse per l'annullamento, la Camera, conformemente ai precedenti ed alla giurisprudenza da essa stabilita, dopo avere inteso l'onorevole Pisanelli, il quale rammentò che la questione di diritto era stata risolta pochi giorni prima in senso favorevole alla convalidazione dell'elezione, senza tener conto delle eccezioni contrarie, che furono nè poche, nè poco autorevolmente espresse, la Camera, dico, deliberava approvando l'elezione e respingendo la proposta della Giunta; e ciò dopo prova e controprova.

Ma c'è anche una decisione di non poca importanza, che si riferisce al voto dato da venti elettori siciliani, in occasione delle elezioni del 1867, quando nel collegio di Naso fu eletto l'onorevole Parisi-Parisi. Questa volta, essendosi dedotta la nullità dell'operazione pel fatto della votazione di venti analfabeti, il relatore, a nome della Giunta, conchiudeva così:

“ Aggiungevasi poi nel reclamo che la votazione di Floresta sarebbe stata nulla, perchè furono ammessi a votare venti elettori analfabeti; ma questa questione è stata già decisa dalla Camera. Una volta iscritto nella lista, qualunque elettore, benchè analfabeta, ha diritto di votare e di delegare perciò altro elettore di sua fiducia a scrivere il voto per lui, che sarebbe nella impossibilità di scrivere. „

Io potrei, a questo proposito, citare ancora altre decisioni della Camera, e molte; ma me ne astengo e passo a considerare la ragione, che mi si oppone, della esistenza, cioè, della legge nuova, per dedurne se, in presenza di questa nuova legge, debba crollare l'edificio elevato dalla giurisprudenza della Camera italiana, in una serie di Legislature o pur no.

Per dir la verità, io non so capire per quali ragioni, sotto l'impero della legge nuova, debba adottarsi una giurisprudenza differente da quella fin qui adottata; non so capire dove stia la distinzione fra il nuovo articolo della legge e l'articolo della legge vecchia. Anche nel passato, il numero 3 dell'articolo 1 prescriveva la condizione del sapere

leggere e scrivere; come pel passato, l'articolo 4, se non vado errato, della nuova legge prescrive ugualmente quella condizione. Ebbene, per quali ragioni, sotto l'impero di quella legge poteva decidersi che l'elettore compreso nelle liste definitive dovesse votare, e si vuol decidere, oggi, che più non può votare, in forza della legge nuova? È vero che all'articolo nuovo della legge è tolto l'inciso che nel testo vecchio diceva:

“ Nelle provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta (del saper leggere e scrivere) nulla sarà innovato ai diritti degli analfabeti, che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali; „ ma questa volta il legislatore dell'ultimo comma ha voluto fare un articolo speciale e transitorio e l'ha fatto coll'articolo 102 della legge; però non ha distrutto per nessuno la condizione che esisteva, e che si richiedeva essenzialmente anche allora del sapere leggere e scrivere, come non l'ha prescritta in modo differente di prima.

E se non l'ha prescritta in modo diverso, in forza di quali ragioni, in forza di quali argomenti, si può sostenere che la giurisprudenza adottata in casi identici (mi piace di richiamare l'attenzione della Camera su questa parola) non debba essere applicata a questa elezione?

Anzi, io confesso che ho una grande ripugnanza ad accettare la nuova teorica per le ragioni che verrò esponendo. Io non sono un legale, non ho fatto studi di giurisprudenza, ma a me pare che vi sia una ragione potentissima per ammettere l'analfabeta, regolarmente iscritto, ad esercitare il diritto al voto, valendosi del mezzo di cui può disporre per esercitarlo; e questa ragione, me ne appello a coloro che hanno più pratica di me in questa materia, a me pare che stia nell'essenza della cosa giudicata. Noi sappiamo infatti che la cosa giudicata dà l'impronta della verità perfino a quello che verità non è.

Ora, il giorno in cui si aveva una lista passata in cosa giudicata, bisognava ammettere che questa lista fosse l'espressione della verità, fosse intangibile, e per conseguenza aprisse l'adito anche agli analfabeti iscritti regolarmente ad esercitare il loro diritto. Ma, io domando, come volete che con uno stesso argomento, con una stessa irregolarità, si possano esercitare due diritti, o almeno giungere a due conseguenze diametralmente opposte le une alle altre? E le conseguenze sono queste.

Secondo voi, l'analfabeta iscritto regolarmente non può esercitare effettivamente il suo diritto, per mancanza della condizione necessaria per esercitarlo e quindi del suo voto non può tenersi alcun

conto, nè in un senso nè in un altro, perchè tutto al più potrà consegnarvi una scheda bianca. Ma nel mentre egli non può influire col suo voto, la sua presenza influirà, bensì, per determinare la maggioranza o la minoranza, ed il quoziente dell'ottavo dei voti necessari per essere eletto; perchè nell'un caso colla sua presenza nuoce, nell'altro caso colla sua presenza non giova.

Debbo confessare che a me, non molto profondo nelle materie legali, tutto ciò produce un certo senso di disarmonia nella mente, e amo riprodurre qui questa disarmonia che viene a svilupparsi nel mio pensiero, affinchè l'interpretazione che la Camera aveva dato costantemente alla legge, non venisse distrutta neanche oggi. Imperocchè se è vero che possono, per violazioni di legge avvenute, aversi analfabeti sopra le liste, è vero altresì che se ci si trovano, ci si trovano per la negligenza di qualcheduno e per il consenso tacito degli altri; imperocchè io osservo che coloro i quali sono venuti a denunciare questa irregolarità, come una ragione di nullità della votazione solo nel momento in cui la votazione ha luogo, avrebbero più utilmente potuto oppugnare, nello stadio prescritto dalla legge, le liste, per fare espellere tutti coloro che vi si fossero annidati in opposizione alla legge medesima.

Dunque io debbo credere che sia cosa prudente, cosa savia, pur prescrivendo il più gran rigore nella formazione delle liste future, di mantenere gli elettori iscritti regolarmente nel diritto di votare, come già altre volte fu riconosciuto dalla Camera.

Ma ho detto esservi un'altra questione di principio, che è questa: Credete voi che si possa annullare per un simile vizio un seggio in una votazione collettiva senza andare incontro ad incongruenze? Io ne dubito. Abbiate la cortesia, onorevoli colleghi, di seguirmi un momento nella dimostrazione numerica che andrò facendo, e mi direte poi se, in presenza degli inconvenienti che potrebbero per avventura verificarsi, non convenga meglio attenersi alla giurisprudenza adottata fin qui dalla Camera.

Io, per stare in un fatto determinato, discorrerò delle conseguenze che si possono verificare in questa elezione del 2^o collegio di Palermo. E rammento a voi come di questo collegio fanno parte tre deputati, due dei quali, cioè i miei egregi amici Finocchiaro e Figlia, sono stati convalidati. Si dice che sono stati convalidati, perchè, qualora per avventura si fossero tolti agli onorevoli Finocchiaro e Figlia tutti intieramente i voti ricevuti nelle cinque sezioni di Corleone, essi avrebbero

sempre avuto un numero di voti di gran lunga maggiore dell'ottavo dei voti richiesti, e coi voti riportati avrebbero vinto sempre tutti gli altri che in ordine di elezione venivano loro dopo.

Ed il fatto è vero, io non lo nego; credo anzi che così si doveva fare, perchè, in un'elezione a collegio plurinomiale, bisogna andar cauti, non bisogna incomodare gli elettori più del dovere, nè fermarsi davanti a tutte le questioni di poco conto; bisogna risolvere sull'elezione avvenuta col criterio di giurati non già di magistrati. Ma se questo è vero, dato che, per le considerazioni da me svolte e per le altre di ordine morale che dirò appresso, voi non vogliate convalidare l'elezione dell'onorevole Firmaturi, che cosa si potrà verificare? Si potrà verificare che nella futura rielezione che si dovrà fare, non solo l'onorevole Firmaturi riporti il numero dei voti che potrà farlo chiamare nostro collega in questa Camera, ma potrà avvenire che coloro che lo seguono riportino un numero di voti tali da vincere in numero i due eletti. Difatti l'onorevole Finocchiaro ebbe 3361 voti in tutto il collegio, e nelle 5 sezioni di cui parliamo, appena 334. L'onorevole Figlia ottenne 4184 voti in tutto il collegio, e 378 nelle cinque sezioni di cui si discute. L'on. Agnetta che sarebbe il quarto, ne riportò 2681 in tutto il collegio e 192 in quelle cinque sezioni.

Ora supponete che, per un capriccio degli elettori o per una stranezza del caso, le cinque sezioni di Corleone, nelle quali si contano 1800 elettori, si pigliano il gusto non solo di dare all'onorevole Firmaturi tanti voti quanti gli bastano per entrare terzo, ma di dare all'altro candidato, che già riportò quasi tremila voti nel resto del collegio, 1200 voti; che ne avverrebbe?

Che il candidato che si troverebbe di fronte all'onorevole Firmaturi riporterebbe un numero di voti superiore a quelli conseguiti dagli onorevoli Finocchiaro e Figlia e tuttavia non sarebbe eletto.

Questo vi provi come si debba andar cauti in fatto di annullamenti parziali di elezioni in collegi plurinominali, e come sia molto meglio attenersi alla pratica costantemente seguita dalla Camera.

Io credo che queste considerazioni dovrebbero essere più che sufficienti per persuadere la Camera che il miglior consiglio, nel caso presente, è quello di non scostarsi dalla giurisprudenza costantemente adottata.

Ma ove, per determinare sempre più i miei egregi colleghi, occorran argomenti di ordine morale, io mi affretto a presentarne alcuni che mi sembrano molto importanti.

Io non parlerò del Firmaturi, non dirò dei suoi

meriti patriottici; qui impera unicamente la volontà degli elettori. Ma quando gli elettori sono stati tratti in errore dai precedenti della Camera, quando tali precedenti hanno potuto far propendere i collegi elettorali in favore dell'ammissione al voto di quegli elettori che, secondo la Giunta non avevano diritto di votare, come si può annullare l'elezione?

Com'è possibile poi pretendere che i collegi elettorali si ispirino nelle decisioni della Camera, quando queste decisioni da un momento all'altro possono essere mutate?

Si addurrà, a giustificazione della mutata giurisprudenza, la legge nuova; ma non pare a me che essa possa mutare la decisione quando i fatti sono identici; ed a fatti identici gli elettori dovevano applicare le corrispondenti determinazioni della Camera. Infatti nel collegio di cui parliamo, per persuadere gli elettori che potevano votare anche gli analfabeti, che fossero, per avventura, iscritti nella lista definitiva, si sono anche pubblicati manifesti nei seguenti termini: " Il Comitato elettorale, a dissipare dubbi e false voci sul diritto al voto degli analfabeti iscritti regolarmente nelle liste, stima opportuno dare pubblicità alle decisioni ufficiali, da cui viene confermato il diritto degli analfabeti a votare per mezzo di un elettore di loro fiducia. „ E si sono riportate le decisioni della Camera e del Consiglio di Stato in argomento: " Gli analfabeti non possono essere privati del diritto di votare, quando si trovano iscritti nella lista degli elettori, contro la quale non è stata fatta opposizione. „ (Camera dei deputati 8 dicembre 1876.)

" Una volta iscritto sulle liste, qualunque elettore, anche analfabeta, ha diritto di votare e di delegare un elettore di sua fiducia per la scrittura della scheda; osservando però il prescritto dall'articolo 81 della legge elettorale. „ (Camera dei deputati, Legislatura X, elezione Parisi.)

" Gli analfabeti non possono essere privati del diritto di votare, quando trovansi iscritti nella lista degli elettori, contro la quale non si sia fatta opposizione. „ (Consiglio di Stato, parere 9 agosto 1876.)

" Quando il numero degli analfabeti che furono effettivamente esclusi dal voto, non ha influenza alcuna sui risultati della elezione, non può questa essere annullata. „ (Giunta parlamentare, 11 febbraio 1871.)

Ora, io domando: dopo tutto questo è lecito a noi di annullare l'elezione del Firmaturo? E non vi pare, signori, che in un paese, dove il Firmaturo ha avuto più di 1000 voti, mentre il più for-

tunato dei suoi avversari ne ha avuti 300 appena; in un paese dove ci sono 1800 elettori iscritti, dei quali vennero a votare solamente 1200, non occorre di ricorrere all'artificio dei precedenti della Camera per far votare gli analfabeti?

Si poteva, e la Giunta delle elezioni lo sa meglio di me, si poteva far quello che si è fatto largamente in tante e tante elezioni che pur noi abbiamo convalidate, far passare, cioè, i 200 analfabeti per storpi, per impediti momentaneamente, o per gente che aveva bisogno degli occhiali, cose tutte che sono state largamente ammesse in tutte le elezioni.

Questo non si è fatto. E perchè? Perchè si è preferita la sincerità; perchè si credeva di essere nel proprio diritto; perchè si era persuasi di far cosa perfettamente legittima, autorizzata dai precedenti e dalle decisioni della Camera.

Ebbene, l'eletto, il quale si sarebbe vergognato di ricorrere a mezzi men che corretti, ora deve vedersi annullata la elezione, appunto perchè si ispirò alle decisioni ripetute in vari tempi, non mai smentite, della Camera dei deputati.

Io dico francamente: questa condizione di cose mi persuade che, prima d'entrare in una via del tutto nuova e contraria a quella fin qui seguita, ci si debba pensare maturamente.

La Camera ascolterà le ragioni della maggioranza della Giunta, e le giudicherà; io presenterò la proposta che la elezione sia convalidata, e se la Camera, come io non mi auguro, la respingerà, avrò almeno conseguito questo risultato, cioè che i precedenti costantemente e ripetutamente affermati, verranno misconosciuti non nell'ombra, nel mistero e quasi all'insaputa, ma per deliberazione della Camera dopo una discussione ampia che attribuisca al voto la solennità di un giudizio.

Per tal modo gli elettori, tratti in errore dai giudizi e dalle deliberazioni precedenti della Camera, potranno rassegnarsi, ma avranno il conforto di sapere come dovranno regolarsi per l'avvenire a fine di evitare votazioni che vengono poi annullate

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Basteris, relatore. Io comincio ringraziando l'onorevole Morana di esser venuto a difendere qui l'opinione che egli solo ha sostenuta nel seno della Commissione....

Morana. Eravamo in due: sosteneva uguale opinione l'onorevole Antonibon.

Basteris, relatore. È vero, egli e l'onorevole Antonibon furono i soli a propugnare la risoluzione che ora l'onorevole Morana propone alla Camera.

La questione è delle più gravi e....

Indelli. Chiedo di parlare.

Basteris, relatore. ... e delle più notevoli che si siano presentate nell'applicazione della nuova legge elettorale. Essa merita tutto lo studio e tutta la attenzione del Parlamento, perchè dalla sua risoluzione dipende in gran parte l'avvenire dei nuovi ordini elettorali; dipende in gran parte la bontà, la sincerità, l'eccellenza della Rappresentanza nazionale.

La questione, secondo me, può esser proposta in questi termini: Un cittadino, perciò solo che sia stato iscritto nelle liste elettorali, e che la sua iscrizione non sia stata impugnata, e che le liste siano passate, come si è detto, in cosa giudicata, ha egli diritto di votare in quel modo che a lui piaccia? O, se vuolsi un'altra formula più concreta, gli analfabeti, coloro che si qualificano analfabeti, hanno diritto di votare facendo scrivere la scheda da persona di loro fiducia? A me pare che la questione sia così posta nei suoi più veri e precisi termini. Ora, o io m'inganno, o il proporre la questione in questi termini equivale al risolverla.

Consultiamo la lettera della legge, consultiamo le ragioni onde questa legge è stata ispirata, e dovremo di necessità concludere che il voto dato dagli analfabeti per mezzo di persona di loro fiducia è un voto nullo.

Nell'articolo primo della legge elettorale troviamo che prima condizione per essere elettore è quella di saper leggere e scrivere. Nell'articolo 65 troviamo stabilito il modo con cui si deve dare il voto: "L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive, ecc."

La legge, è vero, ammette due eccezioni nel capoverso di questo stesso articolo 65. Una per coloro che nelle antiche liste erano iscritti come analfabeti e come tali avevano diritto di votare. La seconda concerne quelli che da fisica indisposizione, notoria o legittimamente dimostrata, sono messi nell'impossibilità di scrivere. Nel primo caso la legge ha voluto fare ciò che la giustizia comanda, ciò che tutte le legislazioni civili rispettano; ha voluto, cioè, mantenere incolumi i diritti acquisiti: con la seconda ha voluto aver riguardo ad una indisposizione temporanea; ha voluto concedere a coloro che hanno il diritto e la capacità di votare il mezzo di farlo.

Ma i 227 elettori di Corleone si trovavano essi in queste condizioni? Assolutamente no.

Di tutti quelli che nel collegio di Corleone vennero ammessi a votare, sei soli appartenevano alle antiche liste; e notate che neppure quei sei elettori

analfabeti di Corleone potevano dare il loro voto per mezzo di persona di loro fiducia; e la ragione è questa, che in Sicilia per l'articolo 6, mi pare, della Costituzione siciliana, condizione prima per essere elettore era quella di saper leggere e scrivere.

Ora, se questi sei elettori non erano ammessi a votare, secondo la legge antica, tanto meno potevano esservi ammessi sotto l'impero della legge nuova che in ciò è molto più rigorosa.

Questo è il testo della legge. Veniamo ora alla ragione della legge stessa. Perchè si vuole che l'elettore scriva di proprio pugno il suo voto? Perchè in tal modo è meglio garantita la libertà, l'indipendenza, la segretezza del voto.

L'onorevole Morana non ravvisa alcuna distinzione tra la legge antica e la legge nuova, perchè in fine dei conti, egli dice, l'elettore anche con la legge antica era obbligato a scrivere di sua mano il proprio voto sulla scheda, come è obbligato a scriverlo con la legge nuova. Ma io mi permetto di fargli osservare che fra l'antica e la nuova legge vi sono profonde differenze. In tutte le leggi elettorali che il Parlamento è venuto man mano elaborando, ha sempre studiato di perfezionare le modalità dirette a garantire la libertà e l'indipendenza del voto.

Io ricordo che nella legge sarda all'articolo 82 era stabilito espressamente che l'elettore chiamato riceveva dal presidente la scheda, sulla quale egli scriveva, o faceva scrivere il voto, da una persona di sua fiducia. Colla legge del 1860 poi si prescrive che l'elettore scrivesse da sè il voto sulla scheda, e gli si tolse la facoltà di far scrivere il suo voto da altri, meno nel caso in cui egli si trovasse nella impossibilità di scrivere.

Ma più notevoli miglioramenti vennero introdotti nella legge nuova. In essa vi è una serie di disposizioni dirette a garantire la libertà, l'indipendenza, la segretezza del voto. Prima di tutto la legge nuova si occupa della sala, la quale deve esser divisa in due parti, una per gli elettori, l'altra per l'ufficio. Questa sala è divisa da un tramezzo; e sapete sino a qual punto la legge ha spinto i suoi scrupoli? Sino a determinare l'altezza di questo tramezzo, che deve essere di un metro e non più! La legge si occupa dei tavoli; ed ha voluto che questi fossero disposti in modo, che il voto di ogni elettore fosse l'espressione sincera della sua libera volontà. La legge ha prescritto inoltre la forma dell'urna, che deve essere di vetro trasparente; ed ha voluto ancora che dovessero riputarsi nulli tutti quei voti, in cui in qualunque modo l'elettore si fosse fatto conoscere.

Ora, ammessa la teoria dell'onorevole Morana,

che ogni elettore, per il fatto solo che è iscritto nella lista, abbia diritto di dare il suo suffragio, servendosi della mano di un suo amico o di un suo confidente, quale scopo avrebbero tutte queste disposizioni della nuova legge? Ammettendo quella teoria, si farebbe strazio della legge, ed in quelle parti appunto, in cui essa apparisce più lodevole, e migliore della precedente.

Senonchè, o signori, veniamo agli argomenti specifici, con cui l'onorevole Morana ha sostenuto molto valorosamente, come il suo solito, la sua tesi. Se ho bene afferrato il suo concetto, questi argomenti, sarebbero sostanzialmente due. Il primo consisterebbe nei precedenti della Camera. In tre casi essa avrebbe giudicato che i voti dati dagli analfabeti legalmente iscritti nelle liste elettorali sono voti validi, e che non si può negare agli analfabeti il diritto di servirsi dello strumento, che loro pare più appropriato per votare. Il secondo argomento dell'onorevole Morana è quello che le liste quando sono divenute "cosa giudicata", sono intangibili e che l'iscrizione degli analfabeti in queste liste non avrebbe nessun risultato pratico, quando l'analfabeta non potesse fare scrivere il suo voto per mezzo di altri.

A me, onorevoli colleghi, pare molto facile distruggere la prima argomentazione dell'onorevole Morana.

Essa somiglia ad un edificio cui manchi la base; giacchè si fonda sopra precedenti della Camera che non esistono. La Camera non ha mai risolta questa questione, che viene oggi sottoposta per la prima volta al suo giudizio, alla sua deliberazione.

L'onorevole Morana ha citato tre casi, ed in questi tre casi egli sostiene che la Camera ha stabilito un precedente, al quale non è conveniente che oggi essa deroghi.

Primo caso: elezione di Cento nella persona dell'onorevole Mangilli. L'onorevole Indelli, che fu il relatore di quella elezione, ha espressa una sua opinione; ed è questa, che: "in ordine agli analfabeti, la Giunta e la Camera hanno sempre ritenuto non potersi questi privare del diritto di votare quando trovinsi iscritti nella lista definitiva, contro la quale non sia stata fatta opposizione."

Ma io debbo completare ciò che ha letto l'onorevole Morana col periodo successivo che dà ragione alla Camera di ciò che io ebbi l'onore di affermare; ed è questo:

"Oltre a ciò, non furono che cinque i voti dati dagli illetterati; che, se si volessero dichiarare nulli, ridurrebbero il numero dei votanti a 807, e,

togliendoli poi tutti cinque al Mangilli, questi rimarrebbe sempre eletto con 405 voti."

Ora, è mai possibile dedurre dalla deliberazione della Camera in quella occasione, che essa abbia risolta la questione della quale ora si discute? Allora, si concluderebbe che, avessero o no votato validamente i cinque analfabeti, fossero o no nulli i loro voti, la elezione doveva considerarsi egualmente valida perchè cinque voti non alteravano il risultato numerico della votazione; dunque questo caso non può invocarsi come precedente.

Secondo caso: la elezione di Pordenone. In una sezione di Sacile furono ammessi a votare alcuni analfabeti. Quanti fossero questi analfabeti non è detto. L'onorevole Morana disse che intorno a questa elezione si agitò una controversia molto viva, molto ardente; ed è vero, ma debbo soggiungere che in quella discussione così viva non fu toccata per nulla la questione degli analfabeti.

Morana. L'ha toccata l'onorevole Pisanelli.

Basteris, relatore. L'onorevole Pisanelli non ne ha punto parlato. (*Movimento dell'onorevole Morana*) Mi permetta, onorevole Morana. Quando l'onorevole Pisanelli diceva che la questione di diritto era risolta non si riferiva a quella degli analfabeti.

Morana. Chi lo dice?

Basteris, relatore. Lo dice il resoconto della Camera.

Ricorderò all'onorevole Morana che la questione intorno alla quale si discusse molto aspramente era se vi fosse o no nullità perchè alle funzioni di segretario era stato chiamato uno che non era elettore, e si disse che la Camera erasi già pronunziata su ciò alcuni giorni prima, e precisamente nella elezione dell'onorevole Ferracciù. Ma intorno al valore dei voti degli analfabeti non ci fu questione, nè ci poteva essere, perchè tra l'eletto ed il candidato soccombente vi era una differenza di 57 voti; nessuno si diede pensiero de' pochi voti nulli, perchè il professore Ellero superava il suo competitore Giuliani di 57 voti.

Terzo caso: Elezione di Naso.

Anche qui abbiamo un'opinione particolare del relatore, l'onorevole Cancellieri. Ma sapete, signori, che valore ha quell'opinione dell'onorevole Cancellieri? Vuol vedere la Camera se effettivamente sia vero che nel 1876 il Parlamento abbia stabilito il principio che i voti degli analfabeti sono nulli?

Ricorderò alcune cifre. Gaetano Parisi-Parisi e Luigi Basile-Basile erano candidati. Gaetano Pa-

risi-Parisi ottenne 325 voti, Basile-Basile 144; differenza 181. E gli analfabeti in questo collegio erano 20. Ora, quando si porta alla Camera una elezione e si dice: guardate che il candidato soccombente è vinto dall'eletto di 181 voti o fra questi ve ne sono 21 dati da analfabeti, non si discute la validità di questi pochi voti, i quali non mutano punto il risultato della elezione.

Quindi io credo che, quando si approvano siffatte elezioni, non s'intende di approvare anche i voti degli analfabeti: si vuol soltanto stabilire che colui il quale ha riportato quei voti è legittimamente eletto; perchè, si diano o si tolgano, quei voti nulla danno e nulla aggiungono alla legittimità della elezione.

Mi pare che, così, sia distrutta tutta la prima argomentazione dell'onorevole Morana. La seconda è quella colla quale si attribuisce alle liste definitivamente approvate il valore di cosa giudicata.

La cosa giudicata, diceva l'onorevole Morana, fa *de albo nigrum et de nigro album*. E siamo d'accordo. Ma che cosa rimane stabilito con la approvazione delle liste elettorali? Rimane stabilito che chi vi è iscritto non si possa più cancellare. Ma altro è il diritto, altro è l'esercizio del diritto stesso. (*Benissimo!*) Non si possono confondere queste due cose. Se colui che è stato iscritto nelle liste non sa leggere o non sa scrivere, egli può aver modo d'imparare prima dell'elezione. Non si può cancellare dalle liste elettorali uno che vi è stato iscritto, anche contro le disposizioni della legge, se non al tempo della revisione annuale, e nei termini e modi stabiliti dalla legge. In ciò sta la cosa giudicata.

Ma veda, onorevole Morana, a quali conseguenze condurrebbe il suo sistema. Un paralitico è inchiodato in casa; non si può muovere, ma egli ha diritto di votare, perchè è legittimamente iscritto nelle liste, passate in cosa giudicata. Domando all'onorevole Morana, se egli permetterebbe a costui di mandare il suo voto scritto e suggellato, oppure di delegare un procuratore. Domando all'onorevole Morana, se egli consentirebbe a queste conseguenze. (*Benissimo!*) E queste conseguenze verrebbero legittimamente dalle sue premesse.

Io credo, dunque, che la deliberazione presa dalla Giunta sia da approvarsi; che questa deliberazione soddisfi al voto della legge, chiuda l'adito a tutte le frodi, a tutti gl'intrighi che potessero nascere, tolga il mezzo a tutti gl'intriganti, a tutti i politicanti di cacciare nelle liste elettorali una

massa di analfabeti e per mezzo di questi influire sul legittimo andamento degli affari del paese.

L'onorevole Morana fece altre considerazioni d'ordine secondario. Egli invocò la buona fede degli elettori. Io ammetto questa buona fede; ma francamente possiamo noi sopra questo sentimento fondare una deliberazione della Camera? Non comprende l'onorevole Morana a quali inconvenienti, a quali pericoli si andrebbe incontro quando, per il solo fatto che alcuni male informati attaccarono ai muri di un collegio elettorale un manifesto copiato da qualche manuale, fatto molto leggermente, quando si volesse, per ciò solo, con una deliberazione della Camera, sanare tutte le violazioni che sono state commesse nella esecuzione della legge elettorale?

L'onorevole Morana diceva inoltre: considerate l'inconveniente che deriverebbe dalla risoluzione in cui veniste di annullare l'intera elezione; potrebbe avvenire che gli elettori, per capriccio, o per altre ragioni, portassero tutti i loro voti sopra un candidato che non era stato eletto. Ma, onorevole Morana, crede che questo argomento si possa sostenere con qualche valore? Che cosa potrà avvenire sugli animi degli elettori, nessuno lo sa. Se si presenterà un candidato, il quale goda maggior fiducia, se gli elettori crederanno di esercitare il loro diritto con maggior sollecitudine e con maggiore diligenza, il risultato della seconda votazione può riuscire diverso, ma ciò non può influire sulle deliberazioni della Camera.

Per le ragioni adunque che io ho espresso, persisto, a nome della Giunta, nella proposta che la Camera annulli la elezione contestata del 2° collegio di Palermo, nella persona del marchese Ferdinando Firmaturo.

Presidente. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

Salaris. Lontano da Roma, non intervenni alla seduta della Giunta delle elezioni, nella quale si discusse quest'elezione. Tuttavia non mi sarei permesso di esprimere la mia opinione, se non si fosse dato da altri, buono o cattivo, l'esempio; dirò di più, se le parole d'encomio, dirette all'onorevole Morana dall'egregio relatore non mi avessero incoraggiato; imperocchè, avendo il relatore dichiarato meritevole di lode l'onorevole Morana, per aver portato francamente le sue ragioni davanti alla Camera, voglio anche io una parte in questo elogio, e perciò dirò francamente quale sarebbe stata la mia opinione, se mi fossi trovato nella Giunta quando si discusse questa elezione.

Coppino. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

Salaris. L'onorevole relatore pose la questione in

questi termini: " L'analfabeta, per la sola ragione che la lista venne approvata ha il diritto di votare? „ La questione è posta bene, ma non mi pare che sia stata altrettanto bene risolta; anzi mi pare che non sia stata per nulla risolta.

L'onorevole relatore crede che l'analfabeta non abbia diritto di votare, ed ha addotto degli argomenti che hanno soltanto un'apparenza di valore; ma io ritengo fermamente che l'elettore, anche se analfabeta, abbia diritto di votare.

L'onorevole Basteris richiama l'articolo primo della legge: " Sono elettori coloro che sanno leggere e scrivere, „ e ne induce che la iscrizione rimane, ma puramente come tale. Ma, o signori, è forse codesta un'iscrizione *pro memoria* come quella di alcuni capitoli del bilancio? (*Si ride*) No, quella iscrizione ha il valore di cosa giudicata. La cosa giudicata ha questo effetto: che quando, ad esempio, per sentenza mi si attribuisce un fondo, esso mi appartiene in tutto e per tutto, ed il mio diritto non rimane soltanto sulla sentenza. L'iscrizione, onorevole Basteris, attribuisce il diritto di votare.

Ne volete una prova? L'uomo il più dotto, il più intelligente, che abbia tutti i requisiti voluti per essere elettore, se non è iscritto, non potrà votare, anzi non gli sarà nemmeno permesso d'entrare nella sala elettorale.

Dunque, se chi non è iscritto non ha diritto di votare, quegli che è iscritto non lo è, dirò così, per memoria, ma per avere il diritto di votare.

Onorevole Basteris, non riconosce ella la competenza che la Camera ha stabilito in ordine alle iscrizioni? La nuova legge ha attribuito speciali competenze alla Giunta municipale, al Consiglio comunale, alle Commissioni provinciali, alla Corte d'appello. Ebbene, vorrà oggi la Camera violare queste competenze? Vorrà essa usurparle? Se non lo vuole, non accolga la conclusioni della maggioranza della Commissione.

Io non dico che la discussione intorno alle liste non sia mai venuta innanzi alla Camera; la Camera se ne è occupata, salvo errore, nel 1865, e sopra un'elezione combattuta da me. Ma la Camera allora entrò nella questione delle liste, perchè il prefetto, la notte precedente dell'elezione, si permise nientemeno che d'inscrivere nelle liste medesime 300 elettori. Il giorno seguente chi poteva opporsi a questa iscrizione? Si erano osservate le formalità prescritte dalla legge; ma era un atto arbitrario che la Camera condannò col suo voto, col quale disse al prefetto di Genova, di cui adesso non ricordo il nome: voi avete fatto male, voi avete iscritto 300 elettori, senza averne

il diritto, alla vigilia dell'elezione. Vedete che enormezza fu quella!

Qui no, o signori; il caso è diverso: furono iscritti questi 227 elettori analfabeti, se volete, in te mini di legge, fu accordato a tutti i cittadini il diritto di ricorrere ed opporsi a quest'iscrizione, di farli cancellare se indebitamente iscritti, oppure di lasciarli iscritti, come furono lasciati.

Ma, dice l'egregio relatore, sia pure che siano stati iscritti; alla fine dei conti erano analfabeti che non avevano il diritto di essere iscritti.

Anche qui v'è un'eccezione. Nelle provincie meridionali, come nella mia provincia, v'era la concessione eccezionale dell'iscrizione degli analfabeti.

Sono mantenuti ancora gli analfabeti vecchi, è vero, ma il fatto sta che ve n'erano di quelli i quali, come analfabeti, avevano diritto all'iscrizione e perciò al voto.

Sapete enumerarli? No, non li sapete enumerare. Dunque non poteva essere una sorpresa. Io non dico che siano stati indebitamente iscritti, ma dovevano essere cancellati. Questo non essendo stato fatto, potevate voi pretendere di espellerli, il giorno che si presentavano a dare il loro voto, perchè non sapessero leggere e scrivere? No, dal momento che v'era il caso eccezionale di essere compresi nelle liste anche gli analfabeti. Non vi era dunque che l'arbitrio, il quale potesse respingerli dall'urna.

Sono quindi risultati 227 iscritti, e, posta la loro iscrizione, dirò così, in cosa giudicata, e in cosa giudicata che avevano, quantunque analfabeti, il diritto di votare, ne veniva ad essi anche l'altro diritto di farsi scrivere da un elettore di loro fiducia il nome del candidato a cui volevano dare il loro suffragio. E questo hanno fatto.

Dunque essi si sono informati alle prescrizioni della legge.

Ma, onorevole Basteris, ammettiamo che nella sezione di Corleone abbiano votato 227 analfabeti (vedete che sono largo nel concedere); ebbene, non vi è che un'operazione a fare, quella di de-trarli.

Dunque, se siete persuasi che quei 227 abbiano votato per il Firmaturi, perchè li togliete a lui, e spostate la maggioranza, o li mettete in dubbio? Non potete affermare ciò. Neppure a questo mezzo potete ricorrere. Dunque bisogna che riconosciate che questa volta, questi 227 voti devono essere contati; siano dati al suo avversario o siano dati al Firmaturi, per me devono valere.

Ma veniamo al caso pratico. Quale sarebbe la conseguenza dell'annullamento, se mai la Camera

accettasse le conclusioni della maggioranza della Giunta?

Io credo che le liste, così approvate come sono, restino fino alla prossima primavera intangibili. Ora dentro un mese voi dovete, dopo l'annullamento, convocare di nuovo quel collegio, e quindi la nuova elezione si dovrà fare colle liste medesime, senza che nessuno possa portarvi modificazioni.

Ora, la Camera intende che siano cancellati dalle liste quei 227 elettori, oppure intende di lasciarveli? Risponda l'onorevole Basteris praticamente a questa domanda.

Crede egli che la Camera debba assolutamente decidere che questi 227 elettori devono essere cancellati dalle liste di Corleone? Suppongo che no. Dunque questi elettori quando si presenteranno nuovamente all'urna, chi li respingerà? Essi hanno dichiarato d'essere analfabeti, e per questo essi avranno il diritto di fare scrivere il nome del loro candidato da un altro elettore di loro fiducia.

Dunque, signori, la conseguenza pratica di questo annullamento non sarebbe che il riuscire allo annullamento un'altra volta della elezione, perchè vi saranno stati quei 227 elettori che votarono per interposta persona. A me pare che a questa conseguenza la Camera non possa lasciarsi trascinare; e quindi ritengo che essa debba approvare l'elezione del 2^o collegio di Palermo nella persona dell'onorevole Firmaturi, respingendo le conclusioni della Commissione.

Indelli. L'onorevole Morana e l'onorevole relatore mi hanno fatto l'onore di ricordare una relazione della Giunta delle elezioni del 1876, di cui io sono stato l'autore.

Si trattava dell'elezione dell'onorevole Mangilli del collegio di Cento. Tra le proteste vi erano quelle relative ad alcuni elettori che erano analfabeti. L'onorevole Basteris ha detto che quella relazione non poteva avere nessun peso nella discussione, perchè conchiudeva anche con un altro argomento; la relazione diceva: " ritenuto che gli analfabeti erano cinque o sei, anche quando il loro voto fosse stato annullato, l'elezione rimaneva intatta, e la questione impregiudicata. „ Ma l'onorevole Basteris non ha considerato che questo argomento accresce il peso dell'opinione che manifestò la Giunta in quella occasione. La Giunta, quantunque in quella occasione la questione degli analfabeti non portasse alcun nocimento alla elezione dell'onorevole Mangilli, perchè si trattava di cinque o sei analfabeti, non volle lasciarsi sfuggir l'occasione di affermare sempre più il

principio che gli analfabeti, una volta iscritti nelle liste, hanno il diritto al voto. Cosicchè, onorevole Basteris, l'argomento che si trae dalla elezione dell'onorevole Mangilli è un argomento grave, non già per colui che ebbe l'onore di redigere quella relazione, ma perchè così fu ritenuto dalla Giunta delle elezioni e dalla Camera.

Ma io, quantunque ritardatario, domando un po' d'indulgenza alla Camera, perchè realmente la controversia merita tutta la sua attenzione. Qual'è, o signori, il sistema della legge elettorale? L'onorevole Basteris ci ha ricordato la legge sarda, e quindi le variazioni che sono avvenute dopo. Ma egli avrebbe dovuto ricordare un'altra cosa, che il sistema della legge elettorale è il seguente: si distinguono due periodi, quello della formazione delle liste, il quale finisce con la cosa giudicata; e non già, signori, cosa giudicata per una frase, per un traslato, per analogia; ma perchè spesso proprio finisce con un giudizio del magistrato. V'è la Corte d'appello a cui si ricorre, e che potrebbe benissimo dire: Tizio, quantunque analfabeta, ha diritto ad essere iscritto nelle liste. Ora sempre la Camera si è guardata di violare queste decisioni. Tutta la questione perciò (invoco qui l'attenzione dell'onorevole relatore) tutta la questione consiste nel vedere, se la disposizione dell'articolo 102, nelle disposizioni transitorie, se quella disposizione con la quale sono ammessi nelle liste gli analfabeti, i quali figuravano ed erano ammessi nelle passate leggi elettorali, se quell'articolo 102 si riferisce al modo di votare o all'ammissione nelle liste.

Nell'articolo 102 si parla di ammissione nelle liste di coloro che, alla promulgazione della nuova legge, trovavansi iscritti sulle liste elettorali in forza della passata legge, e vi sono mantenuti fino a che non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge, per l'esercizio dell'elettorato. Cosicchè, signori, è ammesso nella legge che gli analfabeti delle vecchie liste sono mantenuti nelle nuove.

Accettato questo principio, vediamone le conseguenze.

L'onorevole relatore ci dice: badate; l'ammissione alle liste non ha nulla a che fare col modo di votare. Il modo di votare è una cosa speciale, che si esegue nei modi voluti dalla legge. Ed io converrò con l'onorevole relatore, che, se la legge avesse negato un modo di votare a chi si trova iscritto nelle liste elettorali, il suo argomento sarebbe invincibile; ma in quella vece il suo argomento non prova nulla: e sapete perchè? Perchè una volta che gli analfabeti sono passati per lo

stadio della iscrizione nelle liste, l'articolo 65 è applicabile a tutti quelli i quali si trovano nelle identiche condizioni. Se non vi fosse l'articolo 65, il quale dice, che quelli i quali sono analfabeti possono votare per mezzo di altri; se quest'articolo 65 non ammettesse a votare gli analfabeti iscritti in forza dell'articolo 102, e non li ammettesse a votare nel modo che voi sapete, l'argomento dell'onorevole Basteris non avrebbe risposta. Ma una volta che il modo vi è nell'articolo 65, la questione a che si riduce? Si riduce solo a vedere se questi analfabeti sieno quelli dell'articolo 102, o siano nuovi.

E questa, o signori, è questione dell'iscrizione nelle liste, non dell'esercizio del voto e del modo di darlo. Ecco il mio argomento.

L'articolo 65 vi dice come l'analfabeta deve votare. Voi che cosa dite? Voi dite che ciò è per l'analfabeta antico, non per l'analfabeta moderno. Ebbene, o signori, una volta che nelle liste lo avete posto come analfabeta, il nuovo è assimilato agli altri. La posizione è identica. E ne volete una prova, o signori? Io vorrei che l'onorevole relatore pensasse all'inconveniente che deriverebbe dall'argomento che voglio citargli.

Supponete che Tizio sia stato cancellato dalle liste, perchè analfabeta. Ricorre alla Corte d'appello e dice: no, io era vecchio analfabeta. Ebbene coll'articolo 57 dev'essere ammesso a votare. Cosicchè, colui il quale tiene il suo diritto in sospeso perchè gli è stata già negata l'iscrizione nella lista, e non ha per sé che il semplice gravame che ha prodotto nella Corte di appello, voi lo ammetterete a votare, e lo ammetterete a votare per l'articolo 57; mentre per coloro che sono definitivamente iscritti nelle liste con una sentenza della Corte d'appello, voi lacererete la cosa giudicata e li rigetterete dall'urna. Queste sono le conseguenze, o signori, che derivano dalla vostra dottrina.

Io diceva che bisogna guardare alla questione delle liste. Le liste sono la leva, il *da ubi consistam* delle operazioni elettorali. Guai se noi tocchiamo alle liste! Ricordatevi dell'articolo 96: " Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne abbia il diritto, o ricusi di ammettere chi lo ha, è punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 1000 „.

Domando io: quale anarchia non produrrete negli uffici elettorali se scuotete le liste che sono la sola cosa vera che gli uffici elettorali debbano tener presente? Ripeto, l'argomento solo che poteva addursi era quello della mancanza asso-

luta di indicazione del modo di votare. Ma una volta che questo modo di votare è prescritto nell'articolo 65, voi non potete negare a coloro, i quali sono iscritti nelle liste, di votare come analfabeti, perchè l'articolo 65 ha appunto lo scopo di far votare gli analfabeti nel modo indicato.

Ma io capisco, o signori, perchè si faccia tutta questa questione. Vi sono considerazioni assai più elevate; ed io non annoierò la Camera che per altri cinque minuti. Si può dire (ed è una considerazione di grave momento), badate, voi abbandonerete ai circondari, abbandonerete ai singoli collegi, all'interpretazione degli amministratori delle provincie, alla maggiore o minor diligenza dei cittadini di un determinato collegio il far dei reclami, perchè le liste siano fatte bene o male, per guisa che in una parte d'Italia gli analfabeti saranno ammessi a votare, in un'altra parte no. La sola considerazione elevata, che può farsi, è questa: possiamo noi ammettere una dottrina, la quale stabilisca la disuguaglianza civile? Ma, ad una tale questione si risponde in modo assai facile: l'uguaglianza civile e politica deve essere affermata dalla legge. Ma quando siamo all'applicazione, *caveant Consules*. È necessario pensare a coloro che applicano la legge; ma non perchè coloro che applicano la legge possano deviare in interpretazioni più o meno larghe o più o meno ristrette, voi violerete la cosa giudicata.

Vi può essere cosa più solenne dell'uguaglianza dinanzi alle leggi sui tributi, consacrata dallo Statuto? Ebbene, o signori, un tribunale dirà in un modo, un altro tribunale dirà in un altro: violate voi per questo la cosa giudicata?

Non ci arrestiamo perciò dinanzi a questo spauracchio, che, a prima vista, può sembrar grave, ma che in realtà non è che una bolla di sapone. Infatti, siamo sempre esposti a queste conseguenze, quando si tratta di applicazione della legge da parte dei poteri costituiti.

Dopo ciò, o signori, io non avrei che a conchiudere con una semplice preghiera alla Giunta delle elezioni. La Giunta delle elezioni si trova dinanzi ad una legge, la quale ha allargato, e non ristretto, il suffragio. E se nulla ha potuto essere ricordato contro la giurisprudenza della Camera, che è stata ampiamente esposta dall'onorevole Morana, io non capisco come, dopo la grande riforma elettorale che noi abbiamo fatto, dopo una riforma che è arrivata fino agli ultimi confini, ne' quali è oggi difficile il discernere il letterato dall'illetterato, io non capisco come a fronte dello spirito informatore di questa legge, voi vogliate revocare una giurisprudenza, che fu sempre seguita dalle

Giunte delle elezioni e dalla Camera in tutti i periodi in cui siamo stati governati dalle passate legislazioni. Se è vero, signori, che le leggi debbano interpretarsi non solo colla lettera, ma collo spirito che le vivifica, ricordatevi le discussioni avvenute in proposito della legge in vigore, e slargate l'interpretazione. Voi la violereste se pensaste a restringerla con la vostra interpretazione. (*Bene!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coppino.

Coppino. L'onorevole Indelli ha concluso come io comincerò! Se voi avete ad applicare la legge, interpretandone lo spirito; non la restringete, ma allargatela. La legge, che ora per la prima volta si applica, è legge di grande progresso, perchè riconosce ad un grandissimo numero di cittadini il diritto di votare. Perchè voi lo volete impedire, ha detto l'onorevole Indelli, perchè volete restringere la legge? Ebbene questa legge, che riconosce questa vastità di diritto, non ha messe condizioni, le quali sono i cardini, intorno ai quali e sui quali essa si debbe muovere?

Questa legge, la quale chiama tutti i cittadini a fare atto di sovranità, non esclude gli uni, non dice ad altri in quali condizioni debbano essere, perchè possano dare il loro voto? Quindi non è un'interpretare lo spirito della legge lo allargare, ma è un'interpretare lo spirito della legge il volere che questa si muova e si svolga secondo i principii, i quali voi, col vostro voto avete stabilito. E questi principii, se voi ben li interpretate, vi dimostreranno non solo vero quello che affermate voi e che aveva affermato l'onorevole Basteris, cioè, il progresso della legislazione nostra in questa materia elettorale, ma vi dimostreranno ancora dove sia questo progresso.

Poca o molta paia la differenza tra l'ultima e la nuova legge, chi ben vi cerca, la trova grande. E non ricordiamo noi le discussioni dell'anno passato e la parola di *capacità*, messa in testa al nuovo disegno di legge, contro la quale si combatteva, e per la quale si difendeva la legge medesima?

Qui è il principio fondamentale: imperocchè, se noi, come uomini liberali, crediamo che ogni cittadino italiano abbia il diritto di votare, abbiamo riconosciuto questo diritto in quei termini, i quali sono dichiarati in vari articoli della legge, i quali, cioè, prima di tutto, mettono la capacità, termini i quali danno valore al censo, termini i quali riconoscono i servizi resi allo Stato, e vi determinano come mezzo all'esercizio del diritto il saper leg-

gere e scrivere. Sono due cose essenzialmente congiunte. Qualunque sia il titolo per cui siete elettore, la legge non vi ha dato che un mezzo per adempiere l'altissimo ufficio.

Ora, sta qui, mi pare, il nucleo della questione. Noi non vogliamo cancellare il diritto di nessuno; lo riconosciamo. Ma noi domandiamo: eseguite voi, fate voi valere questo diritto nella maniera che la legge ha prescritto?

L'onorevole Indelli certo ha sentito che la difficoltà era qui, ed egli ha risposto.

La Camera giudicherà se sia risposta soddisfacente cotesta. Egli ha detto: nell'articolo 65 gli analfabeti hanno il modo di votare; se questo non vi fosse, allora si potrebbe acconciarsi alle opinioni della Giunta, e votare le conclusioni del relatore; ma, dal momento che vi è, voi non potete più negarlo ad altri.

Onorevole Indelli, come vi è? Esso vi sta come un'eccezione. E quest'eccezione è tanto determinata che vi riferite agli articoli transitori ed al 102. Esso riguarda solo il privilegio fatto a coloro che nelle vecchie liste erano elettori, e che, per sentimento degnissimo, la Camera ha voluto mantenere. Il di che si chiamavano molti a partecipare a questa sovranità, sarebbe parso duro, quantunque potesse essere logico, privarne coloro i quali per tanti anni l'avevano esercitato; ma ha chiuso in cancelli, dai quali, se amiamo il progresso e la libertà, non dobbiamo permettere che escano, gli analfabeti, ed ha stabilito che gli analfabeti non iscritti prima non possono entrare nelle liste.

A ciò non badava l'onorevole opponente allorché ci faceva il caso delle conseguenze strane che nascerebbero dall'opinione della Giunta. Egli diceva: supponete un vecchio elettore, il quale sia stato radiato dalla lista; costui si presenterà e non sarà ammesso. Ma è fuor di luogo l'esempio; non calza; noi non parliamo dei vecchi elettori.

Indelli. È il contrario.

Coppino. (*Della Giunta*) Il nuovo elettore analfabeta non può entrare nelle liste.

Indelli. Ma chi si presenta con un certificato della cancelleria?

Una voce. Se saprà scrivere, voterà.

Presidente. Continui, onorevole Coppino; non dia retta alle interruzioni!

Coppino. (*Della Giunta*) Bisogna ristabilire la questione nel modo accennato dall'onorevole relatore, nel modo stabilito dalla legge. Abbiamo una legge elettorale che si compone di cento e più articoli. Quelli che constatano il diritto quanti sono? Pochi. Non sarebbero stati necessari gli articoli che ven-

gono dopo, se non ci fosse stato a regolare un punto importante quanto il diritto, e si potrebbe dire più importante ancora qualche volta, perchè il modo d'esercitarlo vi è guarentigia che voi obbedite o disobbedite alla legge, che osservate o non osservate le prescrizioni alle quali è vincolato il diritto elettorale; più ancora voi date argomento di avere votato secondo il suggerimento della vostra coscienza inesplorata, inesplorabile a tutti.

Ora assolutamente la legge ha voluto l'esclusione degli analfabeti. Ma siccome si trovava innanzi ad un diritto, che direi storico, del quale gli antichi analfabeti non dovevano essere privati, e del quale non voleva privarli, e siccome si trovava innanzi ad una necessità che accompagna l'uomo nella vita, cioè l'infermità, ha voluto usare questo riguardo ed a coloro i quali hanno votato innanzi e aiutato l'Italia a diventare quello che è, con la nomina dei loro deputati, ed a questi altri cittadini a cui una infermità (della quale non possono certamente essere responsabili) verrebbe a togliere, in un giorno importantissimo per la pubblica cosa, il loro diritto a votare. Or bene, la Giunta che cosa ha considerato in quella elezione? Essa ha considerato due ordini di persone; e ci si dovrebbe rendere questa giustizia. Il diritto dei vecchi elettori lo abbiamo lasciato passare, quantunque l'onorevole Basteris ricordasse un punto glorioso della rivoluzione siciliana, la quale metteva in testa alla sua costituzione come diritto al voto il saper leggere e scrivere.

Dove è scritto il diritto dei nuovi analfabeti?

Perchè ci debbono entrare? E allora si portò in mezzo la questione della cosa giudicata. Abbiamo infirmate le liste? Niente: noi non entrammo nella giurisprudenza delle liste. Ma in quella maniera che se mi viene innanzi una scheda in cui, secondo gli articoli della legge nostra, l'elettore o si è fatto conoscere o non ha dato tutte le indicazioni del candidato, io la annullo; non posso annullare codeste? Il diritto dell'uno non è simile al diritto dell'altro? Le due schede malfatte, quella dell'analfabeta, non vecchio elettore, ma nuovo, che fa scrivere per mezzo altrui la propria scheda (cosa che la legge non gli permette), e quella dell'elettore vecchio o nuovo debitamente iscritto, che scrive male la scheda, non dovrebbero aver lo stesso valore? Non avete fatto bene; e, non avendo fatto bene, come volete che valga il vostro voto? Ci hanno chiamati a considerazioni morali. Ebbene, io dirò che, dopo aver la Giunta deliberato così come deliberò, perchè pareva a lei di interpretare per diritto lo spirito della legge, vi fu-

rono queste altre considerazioni morali che l'hanno persuasa.

Non è a dire del caso speciale. La questione, come fu trattata anche dagli onorevoli oppositori, è uscita fuori del secondo collegio di Palermo, è uscita fuori da Corleone: è divenuta una questione generale, la quale ha tanta maggiore importanza, inquanto che noi stabiliamo ora la giurisprudenza per una legge nuova e siamo persuasi che le giurisprudenze, le quali sono sorte man mano dall'applicazione di leggi diverse dall'attuale, non possono più valere.

Noi siamo stati molto preoccupati da questa gravissima questione.

Si disse: volete che la Camera prenda essa la parte, che la legge commette ai cittadini, d'incriminare le liste? No, ma rispettandole, dobbiamo noi ammettere che in qualunque maniera, anche con la più perfetta buona fede, diventino efficacemente elettori, coloro che non vi hanno diritto? Oppure che, quando siano divenuti tali per l'iscrizione nelle liste, dobbiamo ammettere sia loro permesso di votare? Questa, o signori, è la questione.

Noi abbiamo interesse che le leggi di diritto non siano poi troppo espansive. Chi di noi vorrebbe commettere ad altri la propria, o una parte, della propria personalità?

Noi vogliamo assolutamente che gli uomini siano degni delle condizioni che la legge ha fatto loro; noi diciamo agli iscritti sulle liste elettorali: venite pure a votare; ma abbandonando la difesa o l'accusa delle liste ai cittadini cui la legge l'ha lasciata, noi siamo qui per vedere se i voti che avete dato siano validi. E, non essendo validi, è inutile che io ripeta quello che nella relazione è detto così chiaramente.

Noi ci troviamo dinanzi a questo fatto: cui togliere quei voti? È chiaro che qui si andava alla cieca, ed il solo risultato certo sarebbe stato quello di commettere un'ingiustizia.

In questo frangente, poichè i voti nulli cambiano assolutamente il risultato dell'elezione, quale via più sicura di quella in fuori di appellarci al medesimo collegio?

Noi rimettiamo le cose a quella maggioranza la quale ha veramente il diritto di mandarci nella forma legale, e secondo lo spirito e le prescrizioni della legge, quel deputato il quale rappresenti la sua opinione e i sentimenti suoi.

Per queste ragioni, io prego la Camera di voler accettare le conclusioni della Giunta: è un supremo principio che noi ammettiamo, è una grande difesa contro gli errori, anche di buona fede; voi

siete uomini troppo prudenti per non sapere come molte volte la buona fede possa anche essere invocata da chi, forse, non l'ha adoperata intiera.

Evitiamo questo scoglio; garantiamo, tutte le volte che ci si offre l'occasione, la sincerità e la verità delle elezioni. La scheda scritta da altri non risponde al sentimento della legge nostra. Noi vogliamo tutelare la coscienza, l'inviolabilità della coscienza; abbiamo voluto il segreto, curiamo che esso non sia violato, nè reso manifesto: è una guarentigia che la libertà ci domanda. (*Bravo!*)

Voci. La chiusura! Ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(*È approvata.*)

Dunque, contro le conclusioni della Giunta, la quale propone l'annullamento dell'elezione del 2º collegio di Palermo (Corleone), nella persona del marchese Ferdinando Firmaturi, l'onorevole Morana fa la proposta seguente:

“ Propongo che la Camera convalidi l'elezione del marchese Ferdinando Firmaturi a deputato del 2º collegio di Palermo. ”

Questa proposta ha la precedenza, quindi la pongo a partito.

(*Dopo prova e controprova, la proposta dell'onorevole Morana non è approvata.*)

Presidente. Pongo a partito le conclusioni della Giunta, che rileggo:

“ Conchiude perchè la Camera voglia annullare l'elezione contestata di Palermo 2º, Corleone, nella persona del marchese Ferdinando Firmaturi. ”

(*Sono approvate.*)

In conseguenza dichiaro vacante un seggio della seconda circoscrizione del collegio di Palermo.

Presentazione d'una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Cappelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Cappelli, relatore. In nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo stato di prima previsione della spesa per l'anno 1883 pel Ministero degli affari esteri.

Presidente. Do atto all'onorevole Cappelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

(*Molti deputati conversano nell'emiciclo.*)

Prego gli onorevoli colleghi di prendere i loro posti e far silenzio.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Invito la Commissione generale del bilancio a voler riferire intorno alla proposta ieri presentata dall'onorevole Di San Donato.

La Porta. (*Presidente della Commissione generale del bilancio*) La Giunta generale del bilancio ha quest'oggi, come era suo dovere, esaminata la proposta presentata dall'onorevole Di San Donato, ed ha interrogato sul proposito l'onorevole ministro delle finanze. Dal primo esame, dalla prima discussione fatta intorno alla proposta stessa, è risultata alla Giunta generale, la necessità di proporre alla Camera, di differirne al bilancio dell'entrata la discussione ed il giudizio.

È ciò per le seguenti ragioni; la questione sollevata ha attinenza coll'entrata dello Stato, nell'interesse generale dei contribuenti e dei comuni d'Italia, perchè la questione dell'esecuzione della legge che approvò la convenzione tra lo Stato e il municipio di Napoli, relativa al dazio consumo, si riferisce anche a tutto il sistema dell'imposta sui consumi.

L'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole Di San Donato, hanno dichiarato d'annuire alla nostra proposta, la quale, nell'intendimento della Commissione, lasciando impregiudicata la questione di merito, non ha alcun carattere di un'accusa sospesa sul ministro delle finanze circa all'esecuzione delle leggi vigenti, tanto di quella generale per tassa di consumo, quanto di quella speciale relativa al municipio di Napoli.

La questione, ripeto, rimane intieramente impregiudicata nel suo merito economico finanziario, ed esclude intieramente qualunque carattere politico.

È per queste considerazioni che, a nome della Giunta generale del bilancio, rinnovo la preghiera alla Camera di voler differire ogni discussione intorno alla proposta dell'onorevole Di San Donato, sul bilancio dell'entrata.

In quella occasione, la Commissione presenterà uno studio coscienzioso delle questioni che ora ho accennate, richiederà i documenti opportuni, interogherà nuovamente, se occorre, l'onorevole ministro delle finanze, il quale a sua volta ha dichiarato che metterà tutta la sua attenzione sulle questioni che si connettono alla mozione dell'onorevole Di San Donato, ed allora la Camera potrà risolverle con cognizione di causa.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze acconsente alla proposta della Commissione?

Magliani, ministro delle finanze. Acconsento al differimento proposto dalla Commissione generale

del bilancio, colla dichiarazione, espressa anche dall'onorevole presidente della Giunta, che non si intende pregiudicata alcuna questione, e che non si intende menomamente ammesso o provocato il minimo dubbio sulla retta esecuzione che il Ministero ha data fin qui alla legge del 1881 relativa ai provvedimenti per la città di Napoli. Con questa dichiarazione, accettata dalla Commissione del bilancio, acconsento al differimento.

Di San Donato. Accetto anch'io la proposta della Commissione facendo la mia riserva sulla riserva fatta dall'onorevole ministro delle finanze, cioè se la legge sia stata esattamente applicata.

Presidente. Non sorgendo opposizione, la proposta dell'onorevole Di San Donato sarà differita alla discussione del bilancio dell'entrata.

Risultato delle votazioni.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e prego gli onorevoli segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I segretari fanno lo spoglio.)

Presidente. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di prima previsione pel 1883 del Ministero del tesoro.

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	212
Voti contrari	13

(La Camera approva.)

Stato di prima previsione pel 1883 del Ministero di agricoltura e commercio.

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	207
Voti contrari	18

(La Camera approva.)

Stato di prima previsione pel 1883 del Ministero delle finanze.

Presenti e votanti	224
Maggioranza	113
Voti favorevoli	211
Voti contrari	13

(La Camera approva.)

Disegno di legge sulla Proroga dei termini per l'affrancamento dei canoni, censi, ed altre prestazioni.

Presenti e votanti	224
Maggioranza	113
Voti favorevoli	216
Voti contrari	8

(La Camera approva.)

Presidente. La seduta è levata alle 5 35.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1º Verificazione di poteri (Una elezione contestata del 1º collegio di Messina).

2º Stato di prima previsione pel 1883 del Ministero dei lavori pubblici.

3º Stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e culti; dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto pel 1883.

4º Stato di prima previsione pel 1883 del Ministero della guerra.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1883. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).